



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN"

Via Einstein, 3 - 20137 Milano

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IN DATA 25 NOVEMBRE 2008

RIVISTO E MODIFICATO IN CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLE SEDUTE DEL 13.01.2016 E 14.11.2017

INDICE

Titolo I

NORME GENERALI

- Art. 1.** *Definizione di uscita didattica.*
- Art. 2.** *Finalità.*
- Art. 3.** *Durata.*
- Art. 4.** *Uscite didattiche all'estero.*
- Art. 5.** *Periodi di effettuazione.*
- Art. 6.** *Accompagnatori.*
- Art. 7.** *Vigilanza.*
- Art. 8.** *Numero minimo di partecipanti.*
- Art. 9.** *Comportamento degli studenti partecipanti ad uscita didattica.*
- Art. 10.** *Relazione finale.*
- Art. 11.** *Sanzioni disciplinari.*
- Art. 12.** *Numero massimo di uscite didattiche per anno scolastico.*
- Art. 13.** *Annullamento delle uscite didattiche.*
- Art. 14.** *Docente referente dell'uscita didattica.*

Titolo II

VIAGGI DI ISTRUZIONE

- Art. 15.** *Preparazione della pratica.*
- Art. 16.** *Delibera del Collegio dei docenti.*
- Art. 17.** *Raccolta delle autorizzazioni.*
- Art. 18.** *Individuazione della meta.*
- Art. 19.** *Individuazione del mezzo di trasporto.*
- Art. 20.** *Documentazione da produrre.*
- Art. 21.** *Perfezionamento della pratica.*
- Art. 22.** *Documenti personali.*
- Art. 23.** *Rimborsi.*

Titolo III

VISITE GUIDATE

- Art. 24.** *Preparazione della pratica.*
- Art. 25.** *Perfezionamento della pratica.*
- Art. 26.** *Prenotazione del treno.*

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27.** *Norma di rinvio.*
- Art. 28.** *Approvazione del Regolamento.*
- Art. 29.** *Abrogazioni.*

Titolo I NORME GENERALI

Art. 1. Definizione di uscita didattica.

Ai fini del presente Regolamento le “uscite didattiche” si suddividono in:

- a) *visite guidate*: utilizzano una sola giornata scolastica, possono comportare al massimo un pernottamento, e sono effettuate per visitare complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico o naturalistico o per assistere a spettacoli teatrali;
- b) *viaggi di istruzione*: articolati su più giorni, sono effettuati in Italia o all'estero e sono finalizzati a promuovere una migliore conoscenza della realtà nazionale o del Paese estero oggetto di visita.

Art. 2. Finalità.

1. Le uscite didattiche costituiscono iniziative integrative delle attività istituzionali della scuola e sono pertanto effettuate per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento e di studi, tenendo presenti nel contempo gli obiettivi di formazione generale e culturale.
2. In considerazione delle finalità di cui al precedente comma, gli studenti sono preventivamente forniti, da parte dei docenti di classe, di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sui contenuti dell'uscita stessa.

Art. 3. Durata.

Per le classi del biennio la durata massima di un viaggio di istruzione è stabilita in **giorni tre**; per le classi del triennio la durata massima è stabilita in **giorni sei**.

Art. 4. Uscite didattiche all'estero.

Le classi del biennio non possono effettuare uscite didattiche all'estero, con l'eccezione di iniziative che si inseriscano in specifici progetti di scambio culturale.

Art. 5. Periodi di effettuazione.

1. Nessuna uscita didattica può essere autorizzata nell'ultimo mese di lezioni: a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o ad attività connesse all'educazione ambientale.
2. Le visite guidate possono avere luogo, ove approvate nei termini e con le modalità disciplinate al seguente Titolo III, in ogni periodo dell'anno scolastico, ferma restando l'esclusione di cui al precedente comma.

Art. 6. Accompagnatori.

1. Gli accompagnatori sono individuati tra i docenti **dell'Organico dell'Autonomia** che si dichiarino disponibili ad assumersi tale onere e, preferibilmente, che insegnino materie attinenti alle

finalità dell'uscita didattica. **Almeno un docente deve appartenere al Consiglio di Classe.**

2. Di norma è previsto un docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due accompagnatori per uscita didattica; per esigenze particolari il Consiglio di Istituto può autorizzare uscite didattiche in cui il rapporto accompagnatori/studenti sia portato fino a uno a 18. In caso di presenza di alunni portatori di handicap, il numero previsto di accompagnatori è elevato di almeno un'unità.
3. Ogni docente in servizio presso l'Istituto può partecipare come **accompagnatore a viaggi di istruzione per un massimo di 6 giorni lavorativi** per anno scolastico.

Art. 7. Vigilanza.

1. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di vigilanza sugli studenti partecipanti all'uscita, senza riguardo al raggiungimento o meno della maggiore età da parte degli studenti stessi.
2. Gli accompagnatori curano in particolare il rispetto delle norme di cui al successivo articolo 9.
3. Stante l'obbligo di cui al comma 1 e considerata la finalità delle uscite di cui all'articolo 2, nessuno studente, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, può essere autorizzato dagli accompagnatori a lasciare il gruppo o può essere esonerato, totalmente o parzialmente, dalla partecipazione alle attività ed alle iniziative programmate.
4. Gli accompagnatori si assumono le responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all'articolo 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 8. Numero minimo di partecipanti.

1. Il numero minimo di partecipanti richiesti, in ordine all'autorizzazione dell'uscita didattica, è pari ai **due terzi** degli alunni di ciascuna classe coinvolta.
2. In considerazione delle finalità di cui all'articolo 2, la partecipazione all'uscita didattica non è in alcun caso consentita ad estranei alla scuola.
3. Gli studenti che non partecipano all'uscita didattica sono temporaneamente inseriti in classi parallele e svolgono normale attività didattica; in caso di assenza alle lezioni nel periodo di effettuazione dell'uscita, gli studenti in parola sono tenuti alla regolare giustificazione

dell'assenza, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento di Istituto.

Art. 9. Comportamento degli studenti partecipanti ad uscita didattica.

1. Tutti gli studenti partecipanti ad uscita didattica, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e dal presente Regolamento, e danno tempestiva esecuzione alle istruzioni impartite dal personale accompagnatore.
2. Le principali norme comportamentali, riassunte nell'Allegato H, fanno parte del modulo di autorizzazione/adesione all'uscita didattica, di cui all'Allegato A.
3. In occasione di uscite didattiche sarà cura dei docenti accompagnatori illustrare per tempo e compiutamente il contenuto del Regolamento alle classi, con particolare riferimento alle norme di comportamento di cui al presente articolo.

Art. 10. Relazione finale.

1. Entro il termine di **giorni cinque** dal rientro dal viaggio di istruzione il docente referente di cui all'art. 14, sentiti i docenti accompagnatori, redige una relazione relativa allo svolgimento dell'uscita stessa, segnalando ogni informazione rilevante, con particolare riferimento al comportamento degli studenti e al servizio offerto dalle strutture alberghiere ospitanti o dai mezzi di trasporto utilizzati. La relazione in parola, nella cui redazione è anche acquisito il parere degli studenti, contiene una valutazione dell'efficacia didattica e socio-culturale del viaggio, di cui i competenti Organi Collegiali dovranno tenere conto qualora l'iniziativa fosse riproposta.
2. La relazione di cui al comma 1 è inviata alla Presidenza, che adatterà i provvedimenti ritenuti necessari ed avrà cura di attivare gli organi collegiali per le decisioni di competenza; copia della relazione in parola sarà consegnata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori in Consiglio di classe.
3. Le relazioni di cui al comma 1, con esclusione della parte relativa al comportamento tenuto dagli studenti, sono raccolte, catalogate e rese disponibili, a cura degli Uffici di Segreteria, a tutti gli interessati per ogni futura pianificazione.

Art. 11. Sanzioni disciplinari.

1. In considerazione del fatto che l'uscita didattica, ai sensi del precedente articolo 2, è parte integrante dell'attività scolastica, eventuali violazioni al disposto dell'articolo 9 saranno sanzionate con le modalità previste dalla Parte III del Regolamento di Istituto.

2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, il Consiglio di Classe, sentito il parere dei docenti accompagnatori e degli studenti cui è mossa contestazione, può motivatamente disporre l'esclusione da ogni altra uscita didattica, per l'anno scolastico in corso o per gli anni successivi, degli studenti riconosciuti responsabili di gravi violazioni al disposto dell'articolo 9.
3. Contro l'esclusione di cui al comma precedente lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia di cui all'articolo 55 del Regolamento di Istituto, che decide in via definitiva.
4. I responsabili di danneggiamenti in violazione del precedente articolo 9 sono chiamati al risarcimento del danno, fatta salva la facoltà dei competenti organi collegiali ad irrogare sanzioni disciplinari; in caso di impossibilità ad individuare i responsabili, l'intero gruppo partecipante all'uscita è chiamato in solido al risarcimento del danno.

Art. 12. Numero massimo di uscite didattiche per anno scolastico.

1. Il numero massimo di viaggi di istruzione per classe e per anno scolastico è pari a **uno**.
2. Il numero massimo di visite guidate per classe e per anno scolastico è pari a **sei** per le classi del biennio e a **tre** per le classi del triennio. Per le classi del triennio, nel caso non si effettuino il viaggio di istruzione, è consentito derogare al numero di uscite didattiche consentite per ogni anno scolastico, ovvero da tre fino ad un massimo di cinque.

Art. 13. Annullamento delle uscite didattiche.

Al ricorrere di circostanze eccezionali nel corso dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti ha facoltà di deliberare l'annullamento, totale o parziale, delle uscite didattiche.

Art. 14. Docente referente dell'uscita didattica.

1. **I docenti accompagnatori individuano** il "docente referente" dell'uscita didattica; in caso di partecipazione di più classi all'uscita, il docente referente è unico per tutte le classi coinvolte.

Titolo II

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 15. Preparazione della pratica.

1. Entro il mese di novembre i Consigli di classe, su iniziativa della componente docente, discutono la proposta di viaggio di istruzione, con particolare riferimento alla destinazione ed ai costi; in tale

fase i docenti proponenti devono già disporre del **costo indicativo del viaggio**.

2. I Consigli di classe si esprimono quindi in ordine all'approvazione della proposta di viaggio di istruzione; è facoltà del Consiglio subordinare l'approvazione ad eventuali condizioni vincolanti (ad esempio, alla condizione che la spesa complessiva non superi un tetto massimo stabilito); la delibera di approvazione, oggetto di opportuna verbalizzazione, **contiene già tutti gli elementi didattico-educativi che giustificano l'effettuazione del viaggio in riferimento alle tematiche, contenute nei programmi scolastici, che saranno svolte nel corso dell'anno**.
3. L'effettuazione del viaggio è subordinata alla presenza di docenti che si dichiarino disponibili ad assumersi l'incarico di accompagnatore, e alla verifica della condizione di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 16. Delibera del Collegio dei docenti.

1. Le proposte di viaggi di istruzione approvate dai singoli Consigli di classe sono sottoposte al primo Collegio dei Docenti utile, che approva o meno le singole proposte in relazione alla coerenza di queste con i programmi di insegnamento e gli obiettivi di formazione generale e culturale.
2. Successivamente alla delibera di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dispone eventuali abbinamenti fra diverse classi, in particolare curando che sia rispettato il vincolo di cui all'art. 6 c. 2.

Art. 17. Raccolta delle autorizzazioni.

1. Nel termine di **giorni dieci** dalla data della delibera di cui al precedente articolo tutti gli studenti che dichiarano di partecipare al viaggio di istruzione sono tenuti a presentare al docente referente l'autorizzazione a partecipare (studenti minorenni) o la dichiarazione di partecipazione (studenti maggiorenni), secondo i moduli in Allegato A e H.
2. Il docente referente raccoglie le autorizzazioni di cui al precedente comma e le trasmette, in un'unica soluzione, agli Uffici di Segreteria, che consegnano al referente l'elenco di documenti da produrre, di cui all'articolo 20, ed i relativi moduli.

Art. 18. Individuazione della meta.

A parità di condizioni, sono da preferirsi come meta le località a minore distanza dalla sede dell'Istituto.

Art. 19. Individuazione del mezzo di trasporto.

1. La scelta del mezzo di trasporto ricade, di preferenza e compatibilmente con la distanza della meta, sul treno o su un'opportuna combinazione di treno e pullman.

2. Per ragioni di sicurezza, in ogni caso non sono consentiti spostamenti in pullman nelle ore notturne.

Art. 20. Documentazione da produrre.

1. Il docente referente del viaggio cura la raccolta dei seguenti documenti:
 - a) **elenco nominativo degli alunni partecipanti**, distinti per classe di appartenenza, recante la data di nascita per gli studenti maggiorenni (modulo di cui all'Allegato B);
 - b) **elenco nominativo degli accompagnatori**, con dichiarazione dell'obbligo di vigilanza (modulo di cui all'Allegato C);
 - c) **dichiarazione di conoscenza della lingua straniera**, da parte di almeno uno dei docenti accompagnatori, nel caso di viaggi di istruzione all'estero (modulo di cui all'Allegato D);
 - d) **scheda riassuntiva del viaggio di istruzione**, comprensiva di programma analitico del viaggio (modulo di cui all'Allegato E);
 - e) **fotocopia del verbale del Consiglio di classe** recante la delibera di cui all'articolo 15 comma 2, contenente una relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa.
2. La documentazione di cui al presente articolo va prodotta agli Uffici di Segreteria entro il termine di **giorni dieci** dalla delibera di approvazione del viaggio di cui all'art. 16.
3. Gli Uffici di Segreteria, una volta in possesso della documentazione di cui al comma 1, istruiscono la pratica, prendendo contatto con le Agenzie di viaggio, cui sottopongono le richieste come da scheda di cui al comma 1 lettera d.
4. Per ogni viaggio di istruzione sono necessari almeno **tre preventivi** di spesa da parte di altrettante Agenzie di viaggio in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per l'organizzazione di uscite didattiche: uno specifico elenco di almeno dieci Agenzie in possesso di tali requisiti, cui presentare richieste di preventivo, è redatto ed aggiornato a cura del DSGA.
5. È facoltà del docente referente presentare agli Uffici di Segreteria uno o più preventivi richiesti autonomamente ad Agenzie di viaggio che soddisfino ai requisiti di cui al comma precedente.

Art. 21. Perfezionamento della pratica.

1. La Giunta Esecutiva, nell'ambito dei propri compiti di preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto, per ogni viaggio di istruzione esamina la documentazione prodotta ed individua il preventivo che garantisca il miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Il Consiglio di Istituto, vagliata la documentazione predisposta dalla Giunta Esecutiva, con propria delibera autorizza o meno il viaggio di

istruzione, definendo contestualmente l'ammontare dell'eventuale contributo alla spesa, a carico dell'Istituto, per le famiglie che ne facciano motivata richiesta.

3. In caso di approvazione gli studenti partecipanti raccolgono tempestivamente la quota *pro capite* a saldo del costo complessivo ed effettuano il relativo versamento sul c/c dell'Istituto.
4. Il referente del viaggio avrà cura di consegnare agli Uffici di Segreteria la ricevuta del versamento di cui al comma precedente.

Art. 22. Documenti personali.

1. Tutti i partecipanti al viaggio di istruzione devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità.
2. Per i viaggi all'estero il documento di cui al comma precedente deve essere valido per l'espatrio.

Art. 23. Rimborsi.

1. In caso di impossibilità a partecipare al viaggio di istruzione da parte di uno studente per cause di forza maggiore (motivi di salute, gravi motivi di famiglia), gli eventuali rimborsi da parte dell'Agenzia di viaggio sono disciplinati dal contratto di vendita del pacchetto turistico stipulato tra Agenzia di viaggio e Istituto.
2. In ordine alla richiesta di rimborso di cui al comma precedente, lo studente o la famiglia devono produrre, con la massima tempestività, agli Uffici di Segreteria dell'Istituto tutta la documentazione (ad esempio: certificazione medica) atta a giustificare la mancata partecipazione.

Titolo III VISITE GUIDATE

Art. 24. Preparazione della pratica.

1. Il docente referente ha cura di ritirare presso gli Uffici di Segreteria i seguenti moduli:
 - a) **richiesta di visita guidata**, nella quale i docenti di classe in servizio nel giorno previsto per la visita firmano per presa visione (Allegato F);
 - b) **scheda riassuntiva della visita guidata**, recante caratteristiche e modalità di effettuazione della visita stessa (Allegato G).
2. Il docente referente, compilati e fatti compilare i moduli di cui al precedente comma, trasmette in un'unica soluzione detta documentazione agli Uffici di Segreteria.
3. Gli Uffici di Segreteria sottopongono alla Presidenza la richiesta di cui al comma 1 per autorizzazione; la Presidenza autorizza o, con provvedimento motivato e in forma scritta, non autorizza la visita
4. In caso di autorizzazione gli Uffici di Segreteria, dopo avere preso contatto con le Agenzie di

viaggio, comunicano al docente referente il preventivo di spesa per la visita.

Art. 25. Perfezionamento della pratica.

1. Al ricorrere delle condizioni di cui al precedente articolo, gli studenti partecipanti curano la tempestiva raccolta della quota *pro capite* prevista per coprire le spese dell'uscita: qualora il mezzo di trasporto individuato fosse il treno, tale quota **non** deve comprendere il costo del biglietto ferroviario, ai sensi del seguente articolo 26. A cura degli studenti in parola è effettuato il versamento sul c/c dell'Istituto.
2. Il docente referente cura la raccolta dei seguenti documenti:
 - a) **autorizzazioni a partecipare alla visita guidata** (moduli di cui all'Allegato A/H);
 - b) **elenco nominativo degli alunni partecipanti**, distinti per classe di appartenenza, recante la data di nascita per gli studenti maggiorenni (modulo di cui all'Allegato B);
 - c) **elenco nominativo degli accompagnatori**, con dichiarazione dell'obbligo di vigilanza (modulo di cui all'Allegato C);
 - d) **ricevuta del versamento** di cui al comma 1;
 - e) **modulo di prenotazione del treno** (solo nel caso in cui la scelta del mezzo di trasporto cada sul treno).

Art. 26. Prenotazione del treno.

1. Se il mezzo di trasporto prescelto è il treno, gli Uffici di Segreteria provvedono ad inoltrare all'Ente ferroviario la richiesta di prenotazione dei posti, sulla base del modulo di cui all'articolo 25 comma 2 lett. e; all'atto di conferma della prenotazione, gli Uffici di Segreteria informano il docente referente.
2. Al ricorrere del caso di cui al comma precedente, il docente referente ha cura di raccogliere le quote necessarie per il pagamento del biglietto ferroviario collettivo, e di ritirare il biglietto con anticipo sulla data di effettuazione della visita.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. Norma di rinvio.

1. Per eventuali proposte di emendamenti, modifiche, integrazioni o abrogazioni delle norme del presente Regolamento valgono le modalità previste dall'art. 57 del Regolamento di Istituto.
2. Per quanto attiene alla diffusione del presente Regolamento, valgono le modalità previste dall'art. 58 del Regolamento di Istituto.

Art. 28. *Approvazione del Regolamento.*

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 novembre 2008 ed entra in vigore dal 1° settembre 2009. Il regolamento è stato integrato e/o emendato in data 13.01.2016 e 14.11.2017.

Art. 29. *Abrogazioni.*

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

ALLEGATO A

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" - MILANO
AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AD USCITA DIDATTICA
(studenti minorenni)

Il/la sottoscritto/a
padre/madre dell'alunno della classe

AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione/visita guidata a
dal al Il costo indicativo dell'uscita è pari a € circa.

Dichiara di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2048 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312).

Milano,

In fede
(firma di un genitore)

.....

RISERVATO ALLO STUDENTE

Io sottoscritto studente della classe sono a conoscenza delle norme previste dai Regolamenti di Istituto in materia di uscite didattiche e mi impegno a rispettarle.

.....

(firma dello studente)

Milano,

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" - MILANO
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE A USCITA DIDATTICA

(studenti maggiorenni)

Il sottoscritto nato a
il studente della classe

DICHIARA

- 1) di partecipare al viaggio di istruzione/visita guidata a dal al; il costo indicativo dell'uscita è pari a circa€;
- 2) di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2048 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312);
- 3) di essere a conoscenza delle norme previste dai Regolamenti di Istituto in materia di uscite didattiche e di impegnarsi a rispettarle;
- 4) di (*) la dichiarazione di cui all'art. 24 c. 1 del Regolamento di Istituto.
 avere presentato
 non avere presentato

(*) cancellare la voce che non interessa.

Milano,

In fede
(firma dello studente)

.....

RISERVATO ALLA FAMIGLIA

*(da compilare nel caso in cui lo studente **non** abbia presentato all'Istituto la dichiarazione di cui all'articolo 24 comma 1 del Regolamento di Istituto)*

Il/la sottoscritto/a
padre/madre dell'alunno della classe

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a parteciperà al viaggio di istruzione/visita guidata a dal al e che il costo indicativo dell'uscita è pari a € circa.
- 2) di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2048 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312).

Milano,

In fede
(firma di un genitore)

.....

ALLEGATO B

Elenco nominativo degli studenti della classe partecipanti al viaggio di istruzione/visita guidata a nel periodo

Studente (cognome e nome)	Maggiorenne (S/N)	Data di nascita (per studenti maggiorenni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		
15)		
16)		
17)		
18)		
19)		
20)		
21)		
22)		
23)		
24)		
25)		
26)		
27)		
28)		
29)		
30)		

Milano,

Il Dirigente Scolastico
.....

ALLEGATO C

Elenco nominativo del personale accompagnatore e dichiarazione di assunzione di responsabilità.

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN"

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
L.S. "EINSTEIN" - MILANO

I sottoscritti docenti, in servizio presso l'Istituto:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) prof....., | 5) prof., |
| 2) prof., | 6) prof., |
| 3) prof., | 7) prof., |
| 4) prof., | 8) prof., |

in qualità di accompagnatori della classe/delle classi

nel viaggio di istruzione
.....
nella visita guidata

(*) a previst... dal al

DICHIARANO

di essere a conoscenza

- 1) dell'obbligo relativo alla vigilanza sugli alunni e delle responsabilità che ne derivano;
- 2) delle norme relative alle uscite didattiche previste dal Regolamento Uscite Didattiche dell'Istituto.

Milano, sede

In fede

- | | |
|----------|----------|
| 1) | 5) |
| 2) | 6) |
| 3) | 7) |
| 4) | 8) |

(*) cancellare la voce che non interessa.

ALLEGATO D

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" – MILANO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
L.S. "EINSTEIN" - MILANO

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA

Il/la sottoscritto/a _____
docente a tempo indeterminato / determinato per la materia di _____
nelle classi _____,

DICHIARA

di conoscere la lingua _____ e di essere pertanto in grado di svolgere la
funzione di accompagnatore della/e classe/i _____ nel viaggio di istruzione/visita guidata a

In fede

Milano, _____

firma _____

ALLEGATO F

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" - MILANO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
L.S. "EINSTEIN" - MILANO

Si richiede di autorizzare l'uscita, approvata dal Consiglio di classe in data _____ , con la classe _____ n. alunni iscritti _____ il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ n.

alunni partecipanti _____

Meta _____

Programmazione _____

Mezzo di trasporto _____ Spesa prevista per alunno _____

Insegnanti che avrebbero lezione nel giorno proposto per l'uscita:

DOCENTE	FIRMA PER PRESA VISIONE
1. Prof.	
2. Prof.	
3. Prof.	
4. Prof.	
5. Prof.	
6. Prof.	
ATTIVITÀ POMERIDIANE	

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI	
Prof.	
Prof.	
Prof.	

Visto si autorizza
Il Dirigente Scolastico

.....

ALLEGATO H

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" – MILANO

NORME COMPORTAMENTALI IN OCCASIONE DI USCITE DIDATTICHE

1. In occasione di uscite didattiche il comportamento degli studenti deve essere improntato in ogni momento **a senso di responsabilità, alla massima educazione e al pieno rispetto nei confronti di persone** (a titolo di esempio: autisti o personale viaggiante sui mezzi di trasporto utilizzati, personale in servizio presso strutture alberghiere o di ristorazione, guide, accompagnatori turistici) e di cose.
2. In nessun caso il comportamento degli studenti dovrà procurare intralcio all'ordinato svolgimento dell'uscita didattica: in particolare, **è severamente vietata l'assunzione di sostanze alcoliche.**
3. Nel corso di viaggi di istruzione gli studenti sono tenuti al **rispetto del silenzio** nelle ore di riposo notturno.
4. I partecipanti all'uscita didattica sono rigorosamente tenuti ad astenersi da ogni atto finalizzato a danneggiamento di qualunque tipo (a titolo di esempio: al patrimonio storico-artistico-naturalistico oggetto di visita, ai mezzi di trasporto utilizzati, alle strutture alberghiere o di ristorazione ospitanti).
5. In nessun caso gli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, hanno facoltà di allontanarsi dal gruppo, con particolare riferimento alle ore notturne.
6. Ogni violazione delle suesposte norme è infrazione disciplinare di particolare gravità, di cui gli accompagnatori danno comunicazione al Dirigente Scolastico, secondo le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento Uscite Didattiche, per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Firma:

Lo studente:

I genitori:

.....